



**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA DI CUI
ALLE LINEE GUIDA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
04/05/2020 ED AL DM DEL 11 GIUGNO 2020 PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI
SPORTIVE INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER TUTTE LE CATEGORIE DILETTANTISTICHE
DI OGNI SPECIALITA'**

In premessa si specifica che il protocollo in oggetto, ai fini della sua corretta applicazione, fa espresso riferimento a quanto contenuto nel DPCM del 26 aprile 2020, entrato in vigore il 4 maggio 2020 con allegate le apposite Linee Guida emanate dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. N° 3180), nonché a quanto contenuto nel DM del 11 giugno 2020.

A tal fine, nello specifico, si ritiene opportuno ricordare quanto riportato nei commi d, e, g, dell'articolo 1 del DM del 11 giugno 2020, nonché nel comma 2 dell'articolo 9 del medesimo DM.

Art. 1 comma d) è consentito svolgere attività sportiva all'aperto...omissis.. purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri ...omissis.. salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti;

Art. 1 comma e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive FSN, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentite a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle FSN, DSA, EPM al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano,.....omissis...

Art. 1 comma g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministro della Salute e delle Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territoriomissis.





FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Commissione Tutela della Salute

Art. 9 comma 2) Le persone con disabilità ...omissis...o non autosufficienti con necessità di supporto possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Ciò premesso, al fine di una più semplice declinazione e lettura del presente protocollo della FCI, si ritengono necessarie ed opportune alcune considerazioni di carattere generale, con particolare riferimento a quanto riportato nei commi del DM precedentemente citati.

Nel merito il comma e dell'articolo 1 del DM del 11 giugno 2020 recita testualmente di prevenzione o riduzione del rischio di diffusione del virus Covid – 19. Tale notazione appare con tutta evidenza non contemplare la possibilità del raggiungimento di un rischio zero.

Tali considerazioni, unitamente alla presa d'atto dell'attuale situazione epidemiologica, particolarmente in Italia, ed alla ripresa dello svolgimento degli sport da contatto, nei termini riportati dal comma g dell'articolo 1 del suddetto DM, evidenziano la assoluta possibilità della ripresa delle competizioni ciclistiche di gruppo sia al chiuso che all'aperto.

In tale ambito, sempre per i sopra citati presupposti, si ritiene di conseguenza, per la fase della competizione in senso stretto, che possa ritenersi come totalmente superata e non più obbligatoria la necessità del distanziamento di 2 metri (già peraltro non prevista per gli accompagnatori di minorenni e disabili).

Ciò significa, conseguentemente, che è da ritenersi superata anche la necessità di distanziamento per atleti in scia, per come riportato per estrapolazione da quanto nello studio aerodinamico svolto sui runner: "Towards aerodynamically equivalent COVID19 1.5 m social distancing for walking and running." AA.VV. B. Blocken , F. Malizia , T. van Druenen , T. Marchal.

Si ritiene opportuno specificare che tale superamento del distanziamento per atleti in scia è da ritenersi superato sia su strada che su pista.

Per le medesime considerazioni soprariportate, poiché la FCI contempla nell'ambito delle sue specifiche discipline e competenze di gestione anche il settore paralimpico, si ritiene che il distanziamento, già di per se non contemplato per gli atleti disabili che necessitano di accompagnatore, possa ritenersi superato, rispetto a quanto previsto dal precedente protocollo,



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975850-5861 – Fax: 06.87975868 – Email: tuteladellasalute@federciclismo.it



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Commissione Tutela della Salute

anche per la categoria B (Tandem), che pertanto può essere inserita nell'ambito delle specialità consentite, analogamente alle altre categorie T, C, H.

Nel ricordare come tale protocollo riguardi i dilettanti di ogni categoria si sottolinea come la ripresa dell'attività è peraltro da ritenersi tassativamente interdetta: a) ad atleti che abbiano contratto il COVID-19, b) ad atleti che abbiano avuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche uno dei seguenti sintomi riferibili al virus tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; c) ad atleti con anamnesi per contatti a rischio con familiari, colleghi, conoscenti, etc. (Covid positivi o sintomatici) nelle due settimane precedenti la gara.

Per gli atleti di cui ai punti a e b, anche se in possesso di certificazione in corso di validità, per il necessario protocollo sanitario da seguire, ai fini della ripresa dell'attività, si rimanda a quanto specificato nel protocollo della FMSI di cui all'allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4 maggio 2020.

Per gli atleti di cui al punto c si ritiene obbligatorio l'obbligo di osservazione di un periodo di quarantena di 14 giorni.

Al termine di tale periodo se tali atleti hanno sviluppato il Covid-19 o sintomi ad esso correlabili anche se in possesso di certificazione in corso di validità, per il necessario protocollo sanitario da seguire, ai fini della ripresa dell'attività, si rimanda anche per loro a quanto specificato nel protocollo della FMSI di cui all'allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4 maggio 2020.

Tutti gli altri atleti dilettanti, non rientranti nelle casistiche dei precedenti capoverso, ai fini della partecipazione alla competizione, dovranno comunque essere in possesso, a seconda delle categorie di appartenenza, di certificazione agonistica o non agonistica in corso di validità, rilasciate secondo quanto previsto per il ciclismo dai DM del 18 febbraio 1982 (certificazione agonistica), del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014 (certificazione non agonistica), DM del 4 marzo 1993 (certificazione agonistica per il paraciclismo), nonché dovranno produrre, per l'ammissione alla gara, una autocertificazione per come previsto sempre dal protocollo della FMSI di cui all'allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4 maggio 2020.

Tale autocertificazione dovrà essere prodotta anche dai componenti il team (DS, tecnici, allenatori etc.) a stretto contatto con la squadra.



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975850-5861 – Fax: 06.87975868 – Email: tuteladellasalute@federbiciclismo.it



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Commissione Tutela della Salute

Nel corso della gara si ritiene opportuno che gli organizzatori prevedano la disponibilità di una location dove prontamente isolare soggetti che possano manifestare sintomi riferibili al Covid -19.

Ad integrazione di quanto sopra specificato, relativamente ed esclusivamente alla fase di gara, si ritengono opportune raccomandazioni/specificazioni di carattere sanitario più generali.

Per quanto riguarda l'uso della bicicletta è raccomandabile un uso esclusivamente personale, procedendo se del caso a eventuali procedure di igienizzazione del mezzo.

Per l'abbigliamento tecnico, nonché per l'uso di, guanti, mascherina (nelle fasi di riposo) ed occhiali + borracce ed eventuali alimenti l'uso deve essere esclusivamente personale;

Si raccomanda poi di:

Lavarsi frequentemente le mani e comunque sempre prima dell'attività e nuovamente a fine attività e prima di venire in contatto con qualsiasi cosa diversa dalla propria bicicletta;

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%;

Non toccarsi mai occhi, naso e/o bocca con le mani non lavate;

Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca;

Utilizzare sempre borracce o bottigliette personali e non abbandonare mai le stesse dopo l'utilizzo ma eliminarle in appositi contenitori per rifiuti così come fazzolettini personali od altro; inoltre non scambiare con gli altri atleti indumenti personali quali ad esempio asciugamani;

Gli indumenti non devono essere lasciati in luoghi condivisi ma mantenuti in borse personali e successivamente lavati ed igienizzati separatamente;

E' consentita la possibilità di accesso agli spogliatoi ed alle docce mantenendo la distanza di 1 metro da parte degli atleti avendo cura di riporre i propri indumenti in contenitori strettamente personali;

I servizi igienici possono essere utilizzati ma vanno sanificati ogni volta che vengono utilizzati.

Tale protocollo e le soprariportate raccomandazioni si ritengono applicabili anche ai raduni collegiali delle squadre nazionali di categorie dilettantistiche.



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975850-5861 – Fax: 06.87975868 – Email: tuteladellasalute@feder ciclismo.it



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Commissione Tutela della Salute

Per quanto riguarda le fasi non di gara quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, consegna pettorali e pacchi gara, interazioni con la giuria, cerimonia di premiazione, controlli antidoping è raccomandato l'uso dei DPI, di attenersi al distanziamento di sicurezza di 1 metro così come riportato dal comma d articolo 1 del DM del 11 giugno 2020 ed a tutto quanto già riportato nei protocolli FCI per i siti sportivi e la ripartenza delle gare individuali.

Per quanto riguarda la SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E TUTELA SANITARIA IN AMBITO SPORTIVO E MONITORAGGIO, nonché per I SISTEMI DI VIGILANZA, si ritiene di dover fare espresso riferimento ai punti 12 e 13 delle Linee guida dell'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 maggio 2020, nonché, per quanto di eventuale competenza delle organizzazioni sportive, alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante: Indicazioni operative relative all'attività del Medico Competente nel contesto delle misure per il contrasto e contenimento del virus Sars Cov 2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Per quanto riguarda le modalità di sanificazione e pulizia (igienizzazione) si ritiene altresì opportuno fare riferimento alla deve essere fatto espresso riferimento alla Circolare del Ministero della salute 17644 del 25 maggio 2020.



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975850-5861 – Fax: 06.87975868 – Email: tuteladellasalute@feder ciclismo.it